



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE n. DPC026/06**

**del 11/01/2019**

**DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

**SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI**

**UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE**

**OGGETTO:** D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. D.G.R. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i. Presa d'atto delle varianti non sostanziali alla D.D. n. DA21/126 del 04.10.2013 inerente l'esercizio di impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

**Ditta: S.A.I.D. S.r.l.**

**Sede Legale:** Zona Industriale Scerne di Pineto (TE) - P.I. 0151630671

**Sede Operativa:** Zona Industriale Scerne di Pineto (TE) – Coordinate Geografiche N. 42°38'18.741" E 14°1'6.778"

**Operazioni:** R3-R12-R13 e D15

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PRESO ATTO** che Ditta Said S.r.l. ha comunicato delle varianti non sostanziali all'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi relativamente a:

- integrazione codici CER;
- nuova disposizione delle aree di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti;

come più avanti dettagliate;

**VISTA** la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

**VISTO** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*";

**RICHIAMATO** l'art. 208 del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i., concernente "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*" nonché disposizioni per il rinnovo;

**VISTO** il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n° 49 del 14.03.2014 – "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*";

**RICHIAMATE** le disposizioni vigenti relative all'elenco europeo dei rifiuti introdotte con Regolamento UE 1357/2014, con Decisione UE955/2014 e con L. 11.08.2014, n° 116;

**RICHIAMATO** il regolamento (UE) n° 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo - entrato in vigore il 01 giugno 2015;

**VISTA** la Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 45 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti*";

**VISTA** la Legge Regionale 23 gennaio 2018, n. 5 concernente “*Norme a sostegno dell’economia circolare- Adeguamento Piano regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)*”;

**VISTA** la Legge Regionale 29.07.2010, n. 31 “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 50 del 30.07.2010;

**VISTO** il D.Lgs. 19.08.2005 n° 194 avente per oggetto: “*Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*” pubblicato nella G.U. – Serie generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrata in vigore del provvedimento 08.10.2005;

**VISTI** i DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

**VISTO** il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

**RICHIAMATO** il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

**VISTA** la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

**RICHIAMATO** il D.P.R. 15.07.2003 n. 254 – Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della Legge 31.07.2002 n° 179;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 e s.m.i., avente per oggetto: “*D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*”;

**VISTO** il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 inerente “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni alla legge n. 133 del 2008*”;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: “*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*”;

**VISTA** la D.G.R. 28.04.2016 n° 254 avente per oggetto: “*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i., avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 – Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*”;

**RICHIAMATA** la D.D. n. DPC026/75 dell’11/05/2017 avente ad oggetto: “*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 383 del 21/06/2016 – Gestione ed utilizzo dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo. Attività inerenti l’applicativo O.R.S.O. 3.0: modalità, contenuti e tempistiche*”;

**PREMESSO** che:

- la Ditta S.A.I.D. S.r.l. risulta in possesso della D.D. n. DA/21/126 del 04.10.2013 inerente la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e recupero (R3/R12/R13 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e di rifiuti urbani;

- con nota del 13.02.2014, acquisita agli atti del SGR in data 18.02.2014 al prot. n. RA/47502, la Ditta Said S.r.l. ha comunicato che nel provvedimento autorizzativo sono stati riportati erroneamente i seguenti codici CER: 10.02.01 e 16.01.04, in luogo dei codici CER corretti ovvero: 10.02.10 e 16.01.17, e inoltre è stato omesso il codice CER 19.01.02, chiedendone pertanto la correzione e integrazione;
- con nota prot. n. 18936 del 22.01.2015, la Provincia di Teramo ha riscontrato la nota sopra citata e ha ritenuto di dover rinviare la tabella riassuntiva debitamente corretta;
- con nota datata **17.02.2015 e acquisita agli atti del SGR in data 19.02.2015 prot. n. RA/43831**, la Ditta S.A.I.D. S.r.l. ha inviato una richiesta di integrazioni Codici C.E.R.;
- con nota del 30.09.2015, acquisita agli atti del SGR in data 02.10.2015 prot. n. RA/249238, in mancanza della correzione da parte dell'Autorità competente, e facendo riferimento alla comunicazione della Provincia sopra menzionata, la Ditta S.A.I.D. S.r.l. ha comunicato che a far data dal 01.10.2015 accetterà tali rifiuti presso il proprio impianto, in quanto ciò non costituisce variante sostanziale all'autorizzazione n. DA21/126 del 04.10.2013;
- con nota del 22.02.2016 prot. n. RA/38100, il SGR ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio in merito alla variante non sostanziale sopra citata datata 17.02.2015, e contestualmente ha richiesto alle Amministrazioni competenti per territorio un parere tecnico;
- con nota del 28.04.2016 prot. n. 83700, la Provincia di Teramo ha inquadrato la variante proposta dalla Ditta S.A.I.D. S.r.l. tra quelle di chi all'art. 45, comma 10, lett. b) della L.R. n. 45/07 e s.m.i., inoltre ha ritenuto che l'inserimento dei codici CER indicati dalla Ditta, non comportino a livello ambientale un aumento, seppur modesto, di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rischi;
- con nota del 18.07.2016 prot. n. RA/0166272, il SGR ha comunicato alla Ditta il nulla osta per l'attivazione della stessa;
- con nota prot. n. 5773 del 19.09.2016, l'Arta di Teramo "*Sezione Controlli Integrati*" ha trasmesso il parere tecnico favorevole alla variante di che trattasi, ritenendola ai sensi di quanto previsto al punto 2.2 della DGR 1192/08 non sostanziale, in quanto i CER da integrare sono analoghi per tipologia a quelli autorizzati;
- con nota del **20.03.2017, acquisita agli atti del SGR in data 23.03.2017 prot. n. 0076445/17**, la Ditta ha comunicato una variante non sostanziale concernente: "*Nuova disposizione delle aree di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti in seguito all'ampliamento dell'area destinata alla gestione dei rifiuti, precedentemente utilizzata come parcheggio ed area di manovra*", allegando documentazione tecnica ed elaborati (Permesso di costruire del Comune di Pineto prot. n. 3726 del 03.01.2017);
- con nota del 04.04.2017, acquisita agli atti del SGR in data 05.04.2017 prot. n. 0090904/17, la Ditta ha dichiarato la realizzazione di opere consistenti in "PIAZZALE, CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE E SOSTITUZIONE IMPIANTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (regolarmente autorizzato dal Consorzio di Bonifica Nord in data 28.04.2017 al prot. n. 1549);
- con nota 18.04.2017 prot. n. 64427, la Provincia di Teramo ha comunicato gli esiti del sopralluogo effettuato in data 27.03.2017 presso l'impianto della Ditta, evidenziando che l'area adibita a parcheggio ed area di manovra dei mezzi era in uso per attività di stoccaggio di rifiuti, con presenza di scarrabili e container contenenti rifiuti e MPS e pertanto non autorizzata per lo stoccaggio dei rifiuti; La ditta ha precisato di aver presentato alla RA, istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione in data 20.03.2017;
- con nota del 21.04.2017 prot. n. 0108793/17, il SGR ha riscontrato la sostanzialità della variante del 20.03.2017, preannunciando a tutte le Amministrazioni competenti per territorio una indizione di una CdS;
- con separata nota del 21.04.2017 prot. n. 0108878/17, il SGR ha convocato per il giorno 9 maggio 2017 una CdS, per l'esame della variante *de quo*;
- con nota del 22.04.2017, la Ditta ha fornito delle precisazioni in merito alla variante comunicata, sostenendo che le suddette opere non comportano una diversificazione del processo gestionale dei rifiuti, né variazioni di tipologie e/o aumento degli stessi rifiuti trattati non costituiscono variazione ex art. 45 L.R. n. 45/07 e s.m.i.;

**VISTO** il verbale della Conferenza di Servizi del 09.05.2017, il cui testo si riporta qui di seguito per estratto: "*....omissis...Preliminarmente il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna CdS, secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo. La Conferenza di Servizi prende atto:*

- 1) nota del 21.04.2017 prot n. 0108793/17, con la quale il SGR ha riscontrato la sostanzialità delle modifiche comunicate dalla Società Said. Srl, preannunciando a tutte le Amministrazioni competenti per territorio una indizione di una Cds;
- 2) nota prot. n. 64427 del 18.04.2017, acquisita agli atti del SGR in data 18.04.2017 prot. n. 109614/17, con la quale la Provincia di Teramo ha comunicato gli esiti del sopralluogo effettuato in data 27.03.2017, unitamente a personale dell'Arta di Teramo evidenziando che:... *omissis*... “ nella parte di area che, nell'elaborato grafico Tav. 6/A, allegata all'autorizzazione regionale di cui all'oggetto specificata, risulta adibita a parcheggio ed area di manovra dei mezzi e pertanto non autorizzata per lo stoccaggio dei rifiuti, sono stati posti scarrabili e container contenenti rifiuti e materie prime secondarie. La ditta ha precisato di aver presentato alla Regione Abruzzo, istanza di modifica non sostanziale all'autorizzazione in data 20.03.2017, nella quale è stato richiamato il permesso di costruire, rilasciato dal Comune di Pineto...*omissis*...”
- 3) nota del 22.04.2017 con la quale la Società S.A.I.D S.r.l. fornisce delle precisazioni in merito alla variante e comunica che: *omissis*... “le opere realizzate non comportano una diversificazione del processo gestionale dei rifiuti, né variazioni di tipologie e/o aumento degli stessi rifiuti trattati non costituiscono variazione sostanziale ex art. 45 L.R. n. 45/2007... *omissis*...” ;
- 4) nota prot. n° 113980 del 28.04.2017, con la quale il Servizio Veterinario, Igiene e Sicurezza degli Alimenti delega il Servizio SIESP ASL Teramo;

illustra brevemente l'oggetto della presente Conferenza invitando i presenti a prendere la parola, inoltre si evidenziano sommari contenuti delle predette note e di una precedente variante sostanziale del 2015 di integrazione di alcune tipologie di codici CER, per la quale il SGR ha comunicato in data 18.07.2016 il nulla osta.

Arta e Provincia chiedono alla Società di chiarire il processo di lavorazione dei rifiuti e, al fine di poter rimettere un compiuto parere, richiedono una relazione dettagliata, contenente il Layout dell'impianto completo, in cui siano esplicitate per ogni area le tipologie dei rifiuti depositati e/o messi in riserva e relative modalità di deposito, nonché le aree da adibire al deposito delle MPS, ivi compresa l'indicazione della capacità istantanea di deposito di rifiuti da avviare a recupero.

In merito ai rifiuti descritti come isolanti pericolosi si chiedono dei chiarimenti circa la provenienza intesa come origine ai sensi della elencazione Europea dei rifiuti, se si tratta di materiali contenenti amianto con particolare riferimento alle norme di cui all'art. 251 co. 5, lett. h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gli stessi Enti chiedono inoltre chiarimenti in merito all'Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia trattate e di seconda pioggia nel canale di proprietà del Consorzio di Bonifica Nord, in quanto non è chiaro se lo stesso canale possa essere qualificato come un corpo idrico superficiale o se vi sia a valle dello stesso un corpo recettore. Tale chiarimento si rende necessario al fine di definire i limiti da applicare allo scarico. Nelle more dei chiarimenti da richiedere allo stesso Consorzio di Bonifica Nord, si chiede alla Ditta di proporre un piano di monitoraggio quali/quantitativo delle acque da scaricare con indicazione dei parametri di monitoraggio, nei limiti della Tabella III Allegato 5 Parte III del D.Lgs.152/06 relativi allo scarico in acque superficiali.

Si chiede inoltre alla Ditta di indicare in planimetria eventuali punti di emissioni in atmosfera, esplicitando eventualmente il quadro riassuntivo delle emissioni (Q.R.E.).

Inoltre l'Arta evidenzia la necessità che la Ditta produca una procedura per la verifica della radioattività dei rottami metallici in ingresso.

Quando tutta la documentazione sarà presentata e trasmessa, l'Arta invierà all'Autorità competente il parere di competenza.

Dopo ampia discussione interviene l'Avv. D'Orazio in nome e per conto della Said srl evidenzia che a seguito della procedura di rilascio della concessione edilizia n. 3726/2016 da parte del Comune di Pineto a conclusione della relativa Conferenza dei Servizi, la Ditta ha ritenuto di operare nell'ambito di una variante non sostanziale dell'autorizzazione regionale n. DA21/126 del 4.10.2013. La Conferenza ritiene pur tuttavia necessaria una rivisitazione complessiva della citata autorizzazione come peraltro riportato nella nota del SGR prot. n. 0108793/17 del 21.04.2017, già rilasciata atta a conformare l'autorizzazione alle nuove richieste e/o comunicazione della Ditta, nonché all'esito di approfondimenti migliorativi e prescrittivi in relazioni alle sempre più stringenti esigenze di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Al termine dei lavori odierni e a seguito della trasmissione del presente Verbale all'Autorità invitate, il SGR viene incaricato di acquisire i pareri da parte delle Autorità, valutando l'ipotesi dalla lettura degli atti di procedere alla eventuale convocazione di un'ulteriore CdS...*omissis*...;

**VISTA** la nota del SGR prot. n° 124903/17 del 10.05.2017, con la quale viene trasmesso a tutte le Autorità coinvolte il verbale della Conferenza di Servizi sopra citato;

**VISTO** che in adempimento di quanto richiesto in sede di CdS del 9.05.2017, la Ditta ha trasmesso (prot. regionale n. 0136127/17 del 22.05.2017, quanto segue:

- Relazione Tecnica datata 06.07.2017;
- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia nel canale del Consorzio di Bonifica Nord prot. n. 1549 del 28.03.2017;
- Impianto di prima pioggia in accumulo – Scheda tecnica di prodotto;
- Planimetria Tav. 1 Rev 00, datata 19.05.2017;
- Layout Tav. 1 Rev.00, datato 19.05.2017;

**VISTO** che con nota del 15.06.2017 prot. n. 106571, acquisita agli atti regionali in pari data al prot. n. 166843/17, la Provincia di Teramo ha espresso parere tecnico favorevole alla variante comunicata alla Ditta in data 20.03.2017 dettando alcune prescrizioni, (riportate nel dispositivo);

**VISTA** la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 0177561/17 del 04.07.2017, nella quale si prende atto del parere favorevole della Provincia di Teramo e si comunica il **nulla-osta** alla variante non sostanziale;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 200556 del 27.07.2017, con la quale il SGR ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento istruttorio in merito **alla variante comunicata in data 07.07.2017 inerente l'integrazione di due codici CER 170904 e 12 01 05**, e contestualmente ha inviato una richiesta di parere tecnico alle Amministrazioni competenti per territorio;

**DATO ATTO** che con nota del 10.08.2017 prot. n. 0212721/17 il SUAP del Comune di Pineto, così come stabilito all'art. 4 del DPR 160/10 ha trasmesso la comunicazione di variante del 07.07.2017 allegando la Relazione tecnica datata 06.07.2017;

**RICHIAMATA** la nota del 13.10.2017 prot. n. 0135365/17, acquisita agli atti del SGR in pari data al prot. n. 0263098/17, con la quale la Provincia di Teramo, in riscontro al comunicazione di variante del 07.07.2017, ha espresso parere favorevole esclusivamente all'introduzione del codice CER 12 01 05, di contro per il codice CER 17 09 04 ha ritenuto che l'introduzione di tale codice costituisca una variante sostanziale in quanto si concretizza in una nuova tipologia di rifiuto;

**VISTO** che con nota del 18.10.2017, acquisita agli atti del SGR in data 20.10.2017 prot. n. 0268881/17, la Ditta S.A.I.D. S.r.l. ha trasmesso controdeduzioni al parere della Provincia del 13.10.2017, trasmettendo una Relazione tecnica nella quale ha specificato meglio la tipologia del rifiuto codice CER 17 09 04 che intende recuperare in R12 (datata 18.10.2017), e allegando una planimetria aggiornata Tav. 2 - Rev.02, datata 16.10.2017;

**DATO ATTO** che con nota del 19.01.2018 prot. n. 18102, la Ditta S.A.I.D. S.r.l. ha comunicato che dal 19.01.2018 accetterà i rifiuti elencati nella tabella riassuntiva riportata a pag. 11-12-13 della relazione tecnica datata 18.10.2017, presso il proprio impianto in quanto ciò non costituisce variante sostanziale all'autorizzazione n. DA/21/126 del 04.10.2013;

**VISTA** la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 acquisita agli atti in data 05.02.2018 prot. regionale n. 0032388/18, corredata da Relazione tecnica, QRE datati 15.01.2017 e 15.01.2018 e Planimetria impianto;

**VISTO** che con nota del 17.04.2018 la Ditta S.A.I.D. S.r.l. ha chiarito come intende recuperare il codice CER 17 09 04 (PANNELLI SANDWIC) di cui alla variante non sostanziale del 07.07.2017;

**VISTO** che con nota del 28.05.2018 prot. n. 0152285/18, la Provincia di Teramo in merito alla variante non sostanziale del 07.07.2017 ha trasmesso integrazioni al parere già reso in data 13.10.2017 prot. n. 135365, rilasciando parere favorevole all'introduzione del codice CER 17 09 04;

**VISTI** gli atti di cui sopra non è stato necessario indire una ulteriore CdS in quanto le varianti sono state puntualmente esaminate e pertanto si ritiene di procedere alla presa d'atto delle varianti non sostanziali

all'Autorizzazione n. DA21/126 del 04.10.2013, fatte salve tutte le precedenti prescrizioni relative alla realizzazione e gestione dell'impianto;

**RITENUTO** di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

**RICHIAMATA** la recente modifica al "*Codice Antimafia*" di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13/12/2012, in vigore dal 13/02/2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

**VISTA** la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**VISTA** la Legge n. 77 del 14.09.1999 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

**VISTO** il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di PRENDERE ATTO** delle varianti non sostanziali alla D.D. n. DA21/126 del 04.10.2013 comunicate dalla Ditta S.A.I.D. S.r.l., così come esplicitato in premessa;
  - 1.1** integrazione codici CER;
  - 1.2** nuova disposizione delle aree di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti (Permesso a costruire del Comune di Pineto prot. n. 3726 del 03.01.2017);
- 2) di APPROVARE** gli elaborati tecnici relativi all'autorizzazione di cui al precedente punto **1)** arricchiti secondo le precisazioni richieste dalla Provincia di Teramo, consistenti in:
  1. Relazione tecnica datata 18.10.2017 contenente la nuova Tabella riepilogativa dei CER dell'attività di recupero e la Tavola 2 rev.02 del 16.10.2017;
  2. Q.R.E. datati 15.01.2017 e 15.01.2018 (**All. 1 e 1.1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**);
  3. Tav. 01, rev.00 datata 29.01.2018 (Inquadramento territoriale e Planimetria punti di emissione - scala 1:500);
- 3) di AUTORIZZARE** la Ditta S.A.I.D. S.r.l. ad esercitare la gestione dei rifiuti all'interno del nuovo assetto impiantistico, secondo quanto indicato ai precedenti punti **1)** e **2)** del presente provvedimento, in linea con quanto riportato nella Tabella riassuntiva (**All. 2 del presente provvedimento**);
- 4) di AUTORIZZARE**, altresì, alla Ditta S.A.I.D. S.r.l.:
  - 3.1** alla realizzazione e gestione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dell'impianto di cui ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 31/10 l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia (già rilasciata dal Consorzio di Bonifica Nord – Bacino del Tronto – Tordino e Vomano prot. n. 1549 del 28.03.2017);
  - 3.3** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale pulverulento;
- 5) di CONFERMARE** per quanto applicabile il contenuto della D.D. n. DA21/126 del 04.10.2013 e **STABILIRE** che restano confermate le **PRESCRIZIONI** di cui al punto **4)** della stessa, pertanto la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della D.D. n. DA21/126 del 04.10.2013, con scadenza nel mese di ottobre 2023; a tale proposito si richiama quanto contenuto nel contratto d'affitto d'azienda, **la cui scadenza è connessa a procedure tacite di rinnovazione; si prescrive alla Ditta di comunicare tempestivamente gli esiti di tali rinnovazioni, pena**

**l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori previsti all'art. 208 del citato D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;**

**6) di FARE PROPRIE e PRESCRIVERE** il rispetto delle valutazioni espresse nei pareri tecnici espressi della Provincia di Teramo che qui di seguito si elencano:

**6.1 prot. n. 106571 del 15.06.2017** di non sostanzialità delle variante a condizione che:

- i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero siano identificati di norma con il codice CER del capitolo 19 12 dell'allegato A parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- per i RAEE devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2014 n. 49;
- per i rifiuti provenienti dalla messa in sicurezza dei veicoli devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 24.06.2003 n. 209;
- per i rifiuti costituiti da accumulatori devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 20.11.2008 n. 188;
- l'impianto dovrà essere dotato dei presidi di cui al D.M. 24.01.2011 n. 20;
- i rifiuti pericolosi devono essere collocati in aree dotate di appositi sistemi di copertura;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere delimitate e dotate di apposita cartellonistica con indicati i codici CER nelle stesse depositati;
- l'operazione di recupero R3 effettuata su rifiuti costituiti da plastiche dovrà condurre all'ottenimento di materiali conformi alle specifiche UNIPLAST – UNI 10667;
- l'operazione di recupero R3 effettuata su rifiuti costituiti da carta e cartone dovrà condurre all'ottenimento di materiali conformi alle specifiche delle norme UNI –EN 64;
- i rifiuti identificati con il codice CER 19 12 12 non dovranno provenire dal trattamento di rifiuti urbani effettuato da terzi;

**6.2 prot. n. 0135365 del 13.10.2017**, favorevole alla comunicazione di variante non sostanziale del 07.07.2017, citata in premessa, per il codice CER 12 01 05;

**6.3 prot. n. 0152285 del 28.05.2018**, integrazione del parere del 13.10.2017, favorevole all'introduzione del codice CER 17 09 04, esclusivamente per i rifiuti costituiti da lastre o ritagli di lastre dello spessore da 5 a 10 cm, formate da lamiera metallica esterna e poliuretano – polistirolo interno oppure da pannello di plastica esterna (PVC-PE) e poliuretano – polistirolo interno, commercialmente denominato "Pannello sandwich", prescrivendo che nei formulari dei rifiuti, nella sezione "annotazioni", dovrà essere riportata la descrizione della costituzione del rifiuto;

**7) di PRESCRIVERE**, inoltre alla Ditta S.A.I.D. S.r.l. di trasmettere:

**7.1** l'elaborato progettuale presentato per la concessione edilizia n. 833 del 28.04.1988 e s.m.i., già richiesto dallo scrivente Servizio con nota del 28.03.2017 prot. n. 0080482/17;

**7.2** per la matrice rumore, considerato il nuovo assetto impiantistico dell'impianto, una Relazione acustica ai sensi della ex L. n. 447/95. La ditta entro 120 gg dalla data di avvio dell'impianto dovrà effettuare un monitoraggio fonometrico che verifichi l'effettiva rispondenza ai limiti di legge di rumore immessi negli ambienti limitrofi. Tale monitoraggio andrà effettuato nei periodi di punte delle emissioni sonore (es. durante le operazioni di stoccaggio e recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi). A tal proposito una volta effettuate le misurazioni delle emissioni acustiche, la ditta dovrà trasmettere le risultanze fonometriche al Distretto Arta di Teramo, che provvederà alla valutazione di competenza, e renderà le risultanze allo scrivente Servizio;

**8) Dato atto** che l'impianto secondo quanto sopra riportato è oggetto di approvazione di elaborati e planimetrie aggiornate si **PRESCRIVE** che l'esercizio dell'impianto in oggetto, nella definitiva configurazione, debba essere preceduto dall'invio al SGR della seguente documentazione:

✓ Comunicazione del Direttore dei Lavori indicante:

- *l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;*
- *l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;*
- *il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;*

✓ Data avvio dell'esercizio dell'impianto;

- ✓ Copia dell'autorizzazione prevista dal DPR n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione, così come previsti dalla medesima normativa;
- ✓ Entro sei mesi dalla data di avvio dell'esercizio di cui sopra sia inviato una relazione finale a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile Tecnico dell'impianto, che attesti la corretta funzionalità dell'impianto;

**9) di PRESCRIVERE** che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

- a. Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- b. In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
- c. I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

**10) di PRESCRIVERE**, al fine di evitare la presenza, la gestione e lo smaltimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati fuori dalle condizioni previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i., per determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e per limitare e salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, alla Società beneficiaria del presente provvedimento quanto segue:

- di installare presso l'impianto attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare apposita informativa di conoscenza alle Province e ai distretti dell'ARTA di riferimento;
- di individuare e realizzare aree attrezzate all'interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini dell'esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di sorveglianza radiometrica;
- di nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione ex D.Lgs 230/95, con compiti di supporto all'azienda nell'istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;
- di stabilire in **sei mesi** i tempi per l'organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di acquisto della strumentazione necessaria ed **altri sei mesi** per la messa in funzione degli impianti e formazione del personale;

**11) di PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

**12) di RICHIAMARE** la Ditta S.A.I.D. S.r.l. all'osservanza delle norme che disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 – “*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri*” e s.m.i. istituito ai sensi dell'art. 188 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

**13) di RICHIAMARE** la Ditta S.A.I.D. S.r.l. interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di quanto altresì riportato nel provvedimento regionale n. DPC026/75 dell'11.05.2017 e nella D.G.R. n. 621 del 27.10.2017, che ha revocato il precedente provvedimento n. 778 dell'11.10.2010;



- 14) **di PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 15) **di FARE SALVI** i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia;
- 16) **di OBBLIGARE** la Società beneficiaria della presente autorizzazione, a possedere adeguata polizza fideiussoria secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 254/16 della Regione Abruzzo, per tutto il periodo della presente autorizzazione, considerato che la polizza fideiussoria n. 2033048 del 13.01.2014 risulta in scadenza alla data del **13.01.2019**, in mancanza si procederà all'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 17) **di DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 123, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.;
- 18) **di FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, oltre che eventuali diritti di terzi;
- 19) **di REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;
- 20) **di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Pineto (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale e all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Teramo;
- 21) **di TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 22) **di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.T. e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

## **II RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

(Marco Famoso)

*[Firmato elettronicamente]*

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

(Dott. Franco GERARDINI)

*[Firmato digitalmente]*